

AUBAC



Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E
DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI**

ottobre 2025

SOMMARIO

Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione	3
Art. 2 – Natura degli interventi	3
Art. 3 – Riconoscimento benefici	3
Art. 4 – Iniziative e attività ammissibili	3
Art. 5 – Destinatari dei benefici	4
Art. 6 – Oggetto dei benefici	4
Art. 7 – Tipologie di benefici	4
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande	5
Art. 9 – Istruttoria e criteri di valutazione	5
Art. 10 – Modalità di erogazione, controlli e revoca	5
Art. 11 – Concessione del patrocinio	6
Art. 12 – Esonero da responsabilità	6
Art. 13 – Decadenza	6
Art. 14 – Gestione dei conflitti di interesse	6
Art. 15- Norme finali e transitorie	7
Art. 16 - Normativa di riferimento	7

Art. 1 - Premessa e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce i criteri e le modalità cui l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito anche "Autorità" o "AUBAC") si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati.
2. Tali interventi sono diretti a sostenere attività, iniziative e progetti che presentino un interesse pubblico coerente con le finalità istituzionali dell'Autorità, in particolare nei settori:
 - tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche;
 - difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico;
 - tutela e valorizzazione degli ecosistemi fluviali e costieri;
 - promozione di studi, ricerche, eventi e attività divulgative in materia ambientale, scientifica e tecnica;
 - formazione, sensibilizzazione e partecipazione in materia di pianificazione di bacino, tutela ambientale, gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico.

Art. 2 – Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Autorità può assumere una delle seguenti forme:
 - a. Sovvenzioni: quando l'Autorità si fa carico dell'intero onere economico di un'attività o iniziativa promossa da altri soggetti, coerente con i propri indirizzi istituzionali e programmatici;
 - b. Contributi: quando l'Autorità partecipa parzialmente alla copertura delle spese relative ad attività o progetti ritenuti di pubblico interesse e di rilevanza distrettuale;
 - c. Sussidi o ausili finanziari: quando l'intervento è finalizzato a sostenere iniziative di carattere tecnico-scientifico, formativo o divulgativo di comprovata utilità pubblica;
 - d. Attribuzioni di vantaggi economici: quando l'Autorità concede, a titolo gratuito o agevolato, l'uso temporaneo di spazi, attrezzature, materiali o l'apporto professionale del proprio personale per finalità coerenti con la missione istituzionale.

Art. 3 – Riconoscimento benefici

1. I benefici di cui all'articolo 2 sono riconosciuti sia su istanza di parte sia direttamente dall'Autorità sulla base dei criteri e modalità previste.
2. Nessuna erogazione potrà essere disposta a favore di soggetti o a sostegno di iniziative che risultino prive di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.

Art. 4 – Iniziative e attività ammissibili

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono destinati a sostenere attività, eventi o progetti che:

- contribuiscano alla diffusione della conoscenza in materia di tutela ambientale, gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico;
- promuovano studi, ricerche o azioni sperimentali coerenti con la pianificazione di bacino;
- favoriscano la partecipazione pubblica, la cooperazione istituzionale e la cittadinanza attiva;
- rafforzino la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, università, associazioni, imprese e cittadini sui temi di interesse dell'Autorità;
- sostengano iniziative educative e divulgative in materia ambientale e di sostenibilità.

Art. 5 – Destinatari dei benefici

1. Possono essere destinatari di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici:
 - enti pubblici territoriali e istituzioni scolastiche o universitarie;
 - pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico;
 - enti e fondazioni di ricerca;
 - associazioni, istituzioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, comitati e soggetti del terzo settore operanti senza scopo di lucro;
 - soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, qualora sviluppino attività o progetti di comprovato interesse pubblico coerenti con le finalità dell'Autorità.
2. I soggetti richiedenti devono:
 - a. essere regolarmente costituiti e dotati di statuto o atto costitutivo;
 - b. operare in modo continuativo e documentato nei settori di riferimento;
 - c. dimostrare capacità organizzativa e sostenibilità finanziaria dell'iniziativa proposta.

Art. 6 – Oggetto dei benefici

1. I benefici possono essere concessi per:
 - la realizzazione di attività di studio, ricerca e divulgazione tecnico-scientifica;
 - la promozione e l'organizzazione di eventi, seminari, conferenze o campagne informative;
 - la produzione di materiali didattici, informativi o divulgativi;
 - la partecipazione a progetti di cooperazione interistituzionale o territoriale;
 - l'organizzazione di iniziative educative o formative coerenti con la missione istituzionale dell'Autorità o con aspetti di interesse.

Art. 7 – Tipologie di benefici

1. I benefici possono consistere in:
 - a. Contributi finanziari diretti, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - b. Concessioni gratuite o a tariffa agevolata di beni, locali, strumenti e attrezzature dell'Autorità;

- c. Collaborazioni tecniche o professionali, mediante messa a disposizione di personale o supporto tecnico-amministrativo;
- d. Patrocini, a riconoscimento del valore pubblico, scientifico o ambientale dell'iniziativa.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai benefici devono essere presentate all'Autorità mediante apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata da:
 - descrizione dettagliata dell'attività o progetto da realizzare e relativa previsione di spesa;
 - indicazione delle risorse finanziarie, umane e organizzative disponibili;
 - specificazione del beneficio richiesto e di eventuali cofinanziamenti;
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all'erogazione dei benefici richiesti.

Art. 9 – Istruttoria e criteri di valutazione

1. Le domande pervenute sono istruite dalla Struttura competente dell'Autorità, che verifica la completezza della documentazione e valuta le proposte secondo i seguenti criteri:
 - coerenza con le finalità istituzionali e gli strumenti di pianificazione distrettuale;
 - rilevanza e impatto pubblico dell'iniziativa;
 - sostenibilità economica e organizzativa;
 - capacità di coinvolgimento di altri enti o soggetti del territorio;
 - eventuale cofinanziamento da parte di altri soggetti.
2. All'esito dell'istruttoria, la concessione del beneficio è disposta con decreto del Segretario Generale, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e della programmazione annuale dell'Ente.

Art. 10 – Modalità di erogazione, controlli e revoca

1. L'erogazione dei benefici avviene in conformità al progetto approvato.
2. L'Autorità si riserva la facoltà di:
 - attuare tutti i controlli necessari per accertare la rispondenza delle iniziative realizzate alle finalità perseguiti;
 - revocare in tutto o in parte i benefici concessi in caso di mancata o parziale realizzazione dell'attività;
 - disporre la restituzione delle somme non utilizzate o non rendicontate;
 - pubblicare l'elenco dei beneficiari e degli importi concessi sul sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 11 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio dell'Autorità costituisce un riconoscimento morale e istituzionale concesso a iniziative promosse da enti, associazioni o altri soggetti pubblici e privati che si distinguono per rilevanza scientifica, ambientale, culturale o sociale, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. La richiesta di patrocinio deve illustrare finalità, contenuti, modalità di realizzazione e soggetti promotori dell'iniziativa. La concessione è disposta con decreto del Segretario Generale.
3. L'uso della dicitura "Con il patrocinio dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale" è consentito solo previa formale autorizzazione.

Art. 12 - Esonero da responsabilità

1. L'Autorità non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, eventi o progetti, ai quali ha accordato benefici.

Art. 13 - Decadenza

1. I soggetti richiedenti e assegnatari dei benefici di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era stato accordato;
 - b) non venga presentata, qualora richiesta, la documentazione prescritta;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un beneficio ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.
2. Nel caso in cui il beneficio sia stato anticipato in tutto o in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al comma 1, AUBAC procederà al recuperò, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata in esubero.

Art. 14 - Gestione dei conflitti di interesse

1. Nell'ambito dei procedimenti relativi all'erogazione di contributi, sovvenzioni o altre utilità disciplinati dal presente Regolamento, i componenti degli organi dell'Autorità, nonché il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'istruttoria o nella decisione dei procedimenti medesimi, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e agli articoli 7 e seguenti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Costituisce conflitto di interesse ogni situazione in cui l'interesse privato, anche potenziale, di un componente o di un dipendente possa interferire, o apparire idoneo a interferire, con l'imparzialità e l'oggettività dell'azione amministrativa, in particolare nei

confronti dei soggetti richiedenti o beneficiari dei contributi o delle utilità disciplinate dal presente Regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività istruttorie nei casi in cui sussista, anche in via potenziale, un conflitto di interessi personale, familiare, patrimoniale o professionale, dandone tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico o, per i componenti degli organi collegiali, al Segretario generale dell'Autorità.
4. L'omessa dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse, o la mancata astensione in presenza di tali situazioni, comporta l'applicazione delle misure disciplinari previste dai vigenti codici di comportamento e può determinare la nullità o l'annullabilità degli atti eventualmente adottati.

Art. 15- Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data del decreto segretariale di adozione.
2. Per quanto non previsto, si applicano le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e contabilità degli enti pubblici non economici.

Art. 16 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è adottato tenendo conto della normativa sotto riportata:
 - a. legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152;
 - c. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - d. d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.